



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

12-01-2021

Oggetto: Opere edilizie abusivamente realizzate -
Applicazione art. 31, comma 5, del D.p.r. n.
380/2001- Dichiarazione Esistenza /Inesistenza
prevalenti interessi pubblici per la conservazione
dell'opera abusiva sita in C/da Arabite in catasto al
foglio 19 particella 1663 (in parte).

L'anno duemilaventuno il giorno DODICI del mese di GENNAIO
Con inizio alle ore 18,00 , nella sala delle adunanze del Comune .

Alla convocazione in seduta STR **ordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma
di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MARTINO Daniela	X		CAMUTI Gian Luca	X	
FORZANO Giuseppe	X		NEPUMACENO Katia	X	
IORE Sergio Gaetano	X		PAGANA Francesco		X
HAMLAOUI SAPORITO Leila	X		PAGLIAZZO Vincenzina		X
CATALANO Carmela	X				
INTERDONATO Armando	X				
SCAGLIONE Antonino	X				
DI BELLA Gianluca	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 10 Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

La dott.ssa MARTINO Daniela nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli
interventuti , assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Provvidenza Limina
~~La seduta è pubblica.~~ Sono presenti il Sindaco e gli Assessori:

LA SEDUTA SI SVOLGE IN MODALITÀ MISTA A CAUSA DELLA PANDEMIA
DA COVID 19.

OGGETTO: Opere edilizie abusivamente realizzate - Applicazione art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 - Dichiarazione Esistenza/Inesistenza prevalenti interessi pubblici per la conservazione dell'opera abusiva sita in C/da Arabite in catasto al foglio 19 particella 1663 (in parte).

RELAZIONE

Premesso:

Che con Ordinanza n. 27 del 08/06/2017, notificata in data 13/06/2017, veniva ingiunto ai coniugi Giuseppe PAGANA, nato a San Piero Patti il 10/08/1953 e ROSSELLO Carmela, nata a San Piero Patti il 24/05/1958, entrambi residenti a San Piero Patti in via Roma n. 17, la demolizione delle opere abusive realizzate nel terreno di proprietà e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica della stessa;

Che con la stessa Ordinanza si avvertiva, ai sensi dell'art. 31 comma 3 e 4, che in caso di inottemperanza entro il termine assegnato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, saranno gratuitamente acquisite al patrimonio del comune.

Che in riscontro all'Ordinanza n. 27 del 08/06/2017 i coniugi Giuseppe PAGANA e ROSSELLO Carmela, con nota pervenuta in data 11/09/2017, prot. 10474, hanno comunicato di aver dato incarico al geom. Pagana Francesco per la richiesta della concessione in sanatoria del fabbricato sito in località Arabite identificato in catasto al foglio di mappa n. 19, particelle 1663,1667,1664,1662;

Che con la suddetta richiesta hanno comunicato altresì che *“ per l'istruttoria della pratica si stanno effettuando indagini geognostiche e geotecniche per l'acquisizione dei dati relativi al terreno costituente il sottosuolo e prove sui materiali, indispensabili a fondamentali per la presentazione della richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, per cui si richiede una tempistica maggiore per l'esito delle indagini “*;

Che la suddetta comunicazione non costituiva richiesta di “ accertamento di conformità “, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, così come recepito con modifiche dall'art. 14 della l.r. n. 16/2016 ai fini della richiesta del permesso in sanatoria, pertanto, non poteva essere presa in considerazione;

Che per quanto riguarda l'aspetto edilizio dal rapporto dell'Ufficio Tecnico Comunale e di Polizia Urbana prot. n. 4262 del 10.04.2017 si evince che, in C/da Arabite sul mappale n. 1663 del foglio di mappa n. 19, da parte dei coniugi sigg. Giuseppe PAGANA e Carmela ROSSELLO, nella qualità di proprietari dell'immobile, sono state eseguite le seguenti opere:

- Realizzazione di un manufatto in muratura con copertura in eternit destinato a ricovero di animali;
- Costruzione di un fabbricato in cemento armato che si sviluppa su due piani, di cui uno interrato per un solo lato, ed uno totalmente fuori terra, tra di loro collegati da una scala interna in ferro – distante dalla strada comunale Cannavari/Arabite da mt. 2,30 a mt. 2,50;
- Realizzazione, sul lato est del fabbricato, di una tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera grecata;
- Realizzazione, sul lato nord del fabbricato, di una struttura precaria in ferro, tipo pergola, non coperta, innestata nel fabbricato ed affogata sul muro di contenimento insistente sulla strada comunale con sopraelevazione dello stesso muro comunale;
- Sul lato nord del fabbricato, è stata realizzata un'altra tettoia, aperta da due lati, con struttura portante in ferro e copertura in lamiera grecata.

Che dalla verifica della documentazione presente negli archivi di questo ufficio tecnico si è riscontrata la presenza di una Autorizzazione Edilizia, la n. 22/97 del 10/04/1997, rilasciata a favore dei coniugi Pagana Giuseppe e Rossello Carmela per la costruzione di un magazzino da adibire a deposito di attrezzi agricoli, come da progetto redatto dal geom. Massimo Franco.

Che il fabbricato, autorizzato come sopra detto, doveva svilupparsi su un solo piano avente struttura portante in c.a., ed interrato per un solo lato composto da un unico vano avente superficie lorda di mq 12,00 (3,00 x 4,00), la copertura ad una falda con struttura in legno e manto di tegole tipo coppo siciliano.

Che l'Autorizzazione Edilizia n. 22/97 di cui sopra è corredata dal nulla osta del Genio Civile prot. n.17.994 del 13/08/97 e da parere favorevole dell'ufficiale sanitario, emesso in data 04/04/1997 e recante la prescrizione che, il locale in oggetto, mancando il servizio igienico, venga utilizzato esclusivamente come deposito di attrezzi agricoli .

Che agli atti è inoltre presente la comunicazione di inizio lavori in data 01/09/1997 ma non è stata riscontrata la presenza di comunicazione di fine lavori.

Che la distanza dal confine della strada comunale Cannavarie - Arabite era prevista, come per legge, in mt. 5,00.

Che al tempo del rilascio di detta autorizzazione l'opera ricadeva in zona " E " Agricola, dell'allora P.R.G. comunale;

Che oggi l'area sulla quale insiste il fabbricato di che trattasi e gli annessi manufatti ricade:

- nel vigente strumento urbanistico (P.R.G.-Variante Generale) approvato con D.D.G. n. 883/D.R.U. del 19/11/2010 in zona " E4 " Tutela corsi d'acqua" ed in zona destinata a " Viabilità di progetto ";

- interamente in area sottoposta al Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 in quanto ricedente nella fascia di rispetto di ml. 150 dall'argine del " Torrente Timeto ".

Che per il reato riscontrato sono stati assunti i procedimenti qui di seguito elencati cronologicamente:

1. Ordinanza Dirigenziale n° 27 del 08/06/2017, per ingiunzione alla demolizione delle opere edilizie realizzate senza titolo autorizzativo, emessa nei confronti dei coniugi PAGANA Giuseppe nato a San Piero Patti il 10.08.1953 e ROSSELLO Carmela nata a San Piero Patti il 24.05.1958 entrambi residenti a San Piero Patti in via Roma n. 17, notificata alla ditta interessata in data 13/06/2017;

2. Verbale di sopralluogo eseguito in c/da Arabite, agro del Comune di San Piero Patti, mappale n. 1663 del foglio di mappa n. 19 prot. n. 631 P.M. del 14/09/2017 prot. gen. N.10780 del 18/09/2017 con il quale si dà atto che i sigg.: Giuseppe PAGANA e ROSSELLO Carmela non hanno ottemperato alla Ordinanza n. 27 del 08/06/2017 notificata alla ditta in data 13/06/2017;

3. Ordinanza Dirigenziale n. 44 del 03/11/2017 di Ingiunzione al pagamento della Sanzione Amministrativa Pecuniaria di cui all'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 06.06.2001 N. 380.

4. Determina Dirigenziale n. 49 del 17.11.2017 di acquisizione gratuita di diritto al patrimonio Comunale, ai sensi dell'art. 31, 3° comma del D.P.R. 380/2001 dell'immobile accertato alla data del sopralluogo e nello stato di fatto in cui ora si trova e di parte di quella circostante, individuata in catasto terreni al Foglio 19, particella 1663, corrispondente a complessivi mq.131,25, pari a circa 3,5 volte la superficie utile abusiva, con servitù di passaggio per l'accesso alla restante parte.

Che ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Responsabile del settore, a spese dei responsabili dell'abuso salvo che, con deliberazione consiliare non si dichiarino l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempreché l'opera, non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali;

Rilevato che ai sensi del citato comma 5° dell'art. 31 del T.U. approvato con D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., il Consiglio Comunale è tenuto a dichiarare o meno l'esistenza di prevalenti interessi pubblici sull'immobile distinto in catasto al foglio di mappa n.19 particella 1663 dove insiste l'opera abusivamente realizzata;

Rilevato altresì che l'Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica- Servizio 5 – Vigilanza Urbanistica – U.O. 5.3 – Monitoraggio e vigilanza sull'abusivismo edilizio è già intervenuto in merito alla verifica dello stato delle procedure repressive degli abusi edilizi accertati, con diffida per mancata emissione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori in materia di abusivismo edilizio;

Vista l'ultima nota prot. 15866 del 19/11/2020, con oggetto: " *Provvedimenti repressivi e sanzionatori in materia di abusivismo edilizio ex art. 31 del DPR n. 380/2001. Implementazioni dati SIAB. DIFFIDA*", pervenuta in pari data a registrata al n. 0013030 del protocollo generale, con la

quale il suddetto Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 5 – Vigilanza Urbanistica – U.O. 5.3 – Monitoraggio e vigilanza sull'abusivismo edilizio, nel ritrasmettere tutte le note inviate in precedenza in merito alle conseguenze sulla mancata emanazione dei provvedimenti riguardanti gli adempimenti repressivi e sanzionatori e la mancata assunzione degli atti deliberativi, configurano precise responsabilità di carattere penale, amministrativo e contabile a carico dei Responsabili degli Uffici Tecnici e delle Amministrazioni Comunali, avverte le Amministrazioni Comunali che nel caso le stesse non ottemperino all'emanazione dei relativi provvedimenti e/o all'assunzione degli atti e provvedimenti di rispettiva competenza in ordine a procedure di esecuzione delle demolizioni, etc...; che verranno predisposti i consequenziali provvedimenti, previo accertamento ispettivo, con costi a carico degli Enti e di ciò sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e alla Procura della Corte dei Conti;

Vista la nota prot. 184 del 08/01/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica propedeutica alla Dichiarazione Esistenza/Inesistenza prevalenti interessi pubblici per la conservazione dell'opera abusiva sita in C.da Arabite, foglio di mappa n. 19 particella 1663 della ditta Giuseppe PAGANA, nato a San Piero Patti il 10/08/1953 e ROSSELLO Carmela, nata a San Piero Patti il 24/05/1958, entrambi residenti a San Piero Patti in via Roma n. 17;

Vista la seguente documentazione che si allega al presente atto per farne parte integrante:

- Ordinanza Dirigenziale n° 27 del 08/06/2017;
- Verbale di sopralluogo del /11/2009 prot. n. 631/2017 P.M;
- Ordinanza Ingiunzione al pagamento della Sanzione Amministrativa Pecuniaria di cui All'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 06.06.2001 N. 380;
- Ordinanza Dirigenziale n° 49 del 17/11/2010 di acquisizione al patrimonio Comunale ed immissione in possesso;
- Stralcio del P.R.G. con la localizzazione territoriale dell'opera realizzata
- Stralcio del foglio di mappa catastale con la localizzazione dell'opera abusiva di che trattasi
- Stralcio delle Norme di attuazione art. 54;

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. Dichiarare, in attuazione dell'art. 31, comma 5, del D. P.R. n. 380/2001, per le opere abusive in argomento, costituite principalmente da un fabbricato ad uso non residenziale a due elevazioni f.t., ricadente in catasto al foglio 19 sul mappale 1663 per complessivi mq 131,25 inclusa l'area di sedime del fabbricato, che:

a) Sussistono prevalenti interessi pubblici, e pertanto mantenere le opere edilizie in questione nella disponibilità del patrimonio comunale, non contrastando con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, e individuare le attività di pubblica utilità compatibili con la zona omogenea "E4 - cui riferire la destinazione d'uso delle opere abusive.

O V V E R O

b) Non sussistono prevalenti interessi pubblici, e pertanto procedere alla demolizione delle opere abusive in questione a cura dell'Ufficio preposto ed a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Di provvedere successivamente alla trascrizione gratuita del bene presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina;

3. Demandare all'Area Tecnica del Comune di porre in essere tutte le procedure susseguenti e connesse alla presente deliberazione.

Il Responsabile dell' Istruttoria
Arch. Giacomo Furnari

Il Vice Sindaco
Armando Interdonato



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

pec: protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

AREA TECNICA

ORDINANZA N. 27

Del 08 GIU. 2017

INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

(art. 31 DPR 380/01 -recepito dalla L.R. n. 16/2016)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso:

Che con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 1291 del 02/02/2017, l'avv. Clara Staiti, in conto e per nome della sig.ra Santa Arlotta, chiedeva di verificare se i fabbricati ubicati in via Arabite, nei terreni confinanti con quelli della sua assistita, sono destinati a civile abitazione e se tali abitazioni sono in regola dal punto di vista igienico-sanitario.

Che a seguito alla predetta nota, lo scrivente ha disposto un sopralluogo al quale è stata invitata a partecipare l'ASP e la Polizia Municipale, pertanto, in data 23/03/2017 si sono recati presso i luoghi segnalati:

- Il Geom. Antonino Gumina per conto dell'Ufficio Tecnico comunale;
- Il dott. Giuseppe Pipitò (Ufficiale Sanitario) ed il dott. Salvatore Minissale per conto dell'ASP;
- Il Sig. Truglio Carmelo Agente di PM e la Sig.ra Lamancusa Carmela vice comandante di PM..

Che al sopralluogo era inoltre presente il geom. Francesco Pagana, tecnico di fiducia dei fratelli Pagana proprietari dei terreni oggetto della segnalazione;

Che i terreni in oggetto, identificati in Catasto al fg. 19 part.lle 1663-1667 e 1664 -1662, sono ubicati a monte della strada rotabile comunale Cannavari - Arabite e sono di proprietà, rispettivamente dei coniugi Pagana Giuseppe e Rossello Carmela e dei coniugi Pagana Gaetano e D'Assisi Rita Felice;

Che per quanto concerne l'aspetto igienico dalla relazione del Dott. Giuseppe Pipitò del 12/04/2017, prot. n. 425/u.c.i.p si evince che non sono stati rilevati inconvenienti igienico sanitari;

Che per quanto riguarda l'aspetto edilizio dal rapporto dell'Ufficio Tecnico Comunale e di Polizia Urbana prot. n. 4262 del 10.04.2017 si evince che, in C/da Arabite sul mappale n. 1663 del foglio di mappa n. 19, da parte dei coniugi sigg. **Giuseppe PAGANA e Carmela ROSSELLO**, nella qualità di proprietari dell'immobile, sono state eseguite le seguenti opere:

- Realizzazione di un manufatto in muratura con copertura in eternit destinato a ricovero di animali;
- Costruzione di un fabbricato in cemento armato che si sviluppa su due piani, di cui uno interrato per un solo lato, ed uno totalmente fuori terra, tra di loro collegati da una scala interna in ferro - distante dalla strada comunale Cannavari/Arabite da mt. 2,30 a mt. 2,50;
- Realizzazione, sul lato est del fabbricato, di una tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera grecata;

- Realizzazione, sul lato nord del fabbricato, di una struttura precaria in ferro, tipo pergola, non coperta, innestata nel fabbricato ed affogata sul muro di contenimento insistente sulla strada comunale con sopraelevazione dello stesso muro comunale;
- Sul lato nord del fabbricato, è stata realizzata un'altra tettoia, aperta da due lati, con struttura portante in ferro e copertura in lamiera grecata.

Che dalla verifica della documentazione presente negli archivi di questo ufficio tecnico si è riscontrata la presenza di una Autorizzazione Edilizia, la n. 22/97 del 10/04/1997, rilasciata a favore dei coniugi Pagana Giuseppe e Rossello Carmela per la costruzione di un magazzino da adibire a deposito di attrezzi agricoli, come da progetto redatto dal geom. Massimo Franco.

Che il fabbricato, autorizzato come sopra detto, doveva svilupparsi su un solo piano avente struttura portante in c.a., ed interrato per un solo lato composto da un unico vano avente superficie lorda di mq 12,00 (3,00 x 4,00), la copertura ad una falda con struttura in legno e manto di tegole tipo coppo siciliano.

Che l'Autorizzazione Edilizia n. 22/97 di cui sopra è corredata dal nulla osta del Genio Civile prot. n.17.994 del 13/08/97 e da parere favorevole dell'ufficiale sanitario, emesso in data 04/04/1997 e recante la prescrizione che, il locale in oggetto, mancando il servizio igienico, venga utilizzato esclusivamente come deposito di attrezzi agricoli .

Che agli atti è inoltre presente la comunicazione di inizio lavori in data 01/09/1997 ma non è stata riscontrata la presenza di comunicazione di fine lavori.

Che la distanza dal confine della strada comunale Cannavarie - Arabite era prevista, come per legge, in mt. 5,00.

Che al tempo del rilascio di detta autorizzazione l'opera ricadeva in zona " E " Agricola, dell'allora P.R.G. comunale;

Che oggi l'area sulla quale insiste il fabbricato di che trattasi e gli annessi manufatti ricade:

- nel vigente strumento urbanistico (P.R.G.-Variante Generale) approvato con D.D.G. n. 883/D.R.U. del 19/11/2010 in zona " E4 " Tutela corsi d'acqua" ed in zona destinata a " Viabilità di progetto ";
- interamente in area sottoposta al Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 in quanto ricadente nella fascia di rispetto di ml. 150 dall'argine del " TorrenteTimeto ".

Visto:

- il vigente Piano Regolatore Generale con annesse norme tecniche di attuazione e relativo regolamento edilizio;
- la Legge Regionale n. 37/1985;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- la legge regionale n. 16 del 10/08/2016;

Constatato che, in relazione all'attività di accertamento eseguita come sopra esposta, il fabbricato e gli annessi manufatti, sono da considerarsi realizzati in assenza di titolo abilitativo edilizio, pertanto, sono da ritenersi totalmente abusivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del DPR n. 380/2001;

Ritenuto che le opere sopradescritte costituiscono violazione alle norme urbanistico-edilizie, si rende necessaria l'emissione del presente provvedimento di ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi;

Tutto ciò premesso,

INGIUNGE

Ai coniugi PAGANA Giuseppe nato a San Piero Patti il 10.08.1953 e ROSSELLO Carmela nata a San Piero Patti il 24.05.1958 entrambi residenti a San Piero Patti in via Roma n. 17, di DEMOLIRE, a proprie cure e spese, le opere come nella premessa individuate e descritte e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro giorni 90 (novanta), dalla notifica della presente.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 31 comma 3 e 4, in caso di inottemperanza entro il termine assegnato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,

alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, saranno gratuitamente acquisite al patrimonio del comune.

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

Che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, le opere abusive acquisite sono demolite con ordinanza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale a spese del responsabile dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Che constatata l'inottemperanza, sarà adottato provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

DISPONE

1) La notifica della presente ordinanza ai soggetti direttamente interessati nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, come qui di seguito elencati:

Proprietari committenti e responsabili dell'abuso:

Pagana Giuseppe e Rossello Carmela- via Roma n. 17..... – SAN PIERO PATTI;

2) Che il Corpo di Polizia Municipale provveda a segnalare tempestivamente, alla scadenza del termine suindicato, l'avvenuta o meno ottemperanza alla presente ordinanza.

La trasmissione della presente anche agli Uffici Istituzionali ed agli Enti che, per legge, debbono intervenire, qui di seguito elencati:


- Segretario Comunale SEDE;
- Comando di Polizia Municipale SEDE;
- Alla Procura della Repubblica, Via Molino Croce - PATTI (ME) - Con allegato verbale di accertamento del 10/04/2017.
- Ufficio del Genio Civile - Via dei Mille, 272 MESSINA- Con allegato verbale di accertamento del 10/04/2017. pec: geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it
- Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina - viale Boccetta, 38, 98100 MESSINA – Pec: soprime@certmail.regione.sicilia.it
- Comandante la Stazione dei Carabinieri di SAN PIERO PATTI .-
- Al Responsabile Albo Pretorio per la pubblicazione all'Albo.

PRESCRIZIONI

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati nonchè accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal comma 1°, dell'art. 193 del D.L.vo n° 152/2006.


L'eventuale smaltimento di manufatti in "eternit" dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in ordine allo smaltimento di rifiuti di amianto (D.P.R. n° 277/91 - Legge n° 257/92 e s.m.i.).

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giacomo Furnari



PLANIMETRIA - SCALA 1:200

in catasto Fg.19 P.l. 1663



 Fabbricato in acquisizione da demolire

 Area oggetto di acquisizione



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

per: protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

ORDINANZA N. 44

del, 03/11/2017

OGGETTO: Ingiunzione al pagamento della Sanzione Amministrativa Pecuniaria di cui All'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 06.06.2001 N. 380.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visto che con Ordinanza n. 27 del 08/06/2017, notificata in data 13/06/2017, veniva ingiunto ai coniugi Giuseppe PAGANA, nato a San Piero Patti il 10.08.1953 e ROSSELLO Carmela, nata a San Piero Patti il 24.05.1958, entrambi residenti a San Piero Patti in via Roma n. 17, la demolizione delle opere abusive realizzate nel terreno di proprietà, sito in C/da Arabite sul mappale n. 1663 del foglio di mappa n. 19 e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica della stessa;

Visto il verbale di inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 27 del 08/06/2017, entro il termine di gg. 90 assegnato, registrato al prot. P.M. n. 631 del 14/09/2017;

Tenuto conto che il D.L. 12/09/2014 n. 133 c.d. "sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lettera q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" del D.P.R. n. 380/2001 e che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4-bis, 4-ter, 4-quater;

Che la circolare A.R.T.A. n. 3/2015 della Regione Siciliana, avente ad oggetto: "Applicazione art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite", chiarisce l'applicabilità in Sicilia dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, per effetto del sistema del rinvio dinamico;

Vista la delibera di G.M. n. 175 del 11/10/2017 avente per oggetto, " Determinazione modalità ed applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 e s. m. per inottemperanza all'ordine di demolizione " ;

Che, pertanto, l'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti, e che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in argomento rientra fra la tipologia di abusi edilizi evidenziata al punto 1) lettera d) della summenzionata delibera di G.M. n. 175 del 11/10/2017, per " *interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie* ";

Considerato che l'immobile realizzato consta di un aumento di volume pari a circa mc 160 ed un aumento di superficie utile pari a 60 mq, pertanto si applica il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui alle lettere dei precedenti punti b) e c) e nel caso è la c);

Che la lettera c) " *Interventi che hanno comportato aumento di volume lordo* " prevede: la sanzione di **100,00 euro/mc** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso

di importi inferiori o superiori a tali soglie);

Che in considerazione del suddetto aumento di volume la sanzione pecuniaria conseguente all'applicazione della lettera c) è pari ad **€ 16.000,00**;

Ritenuto indispensabile provvedere in merito ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e le relative determinazioni Sindacali di incarico ai responsabili di Area;

Considerato che l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal predetto art. 31, comma 4 bis comma del DPR n. 380/2001, per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato originario dei luoghi, costituiscono un'attività obbligatoria e non discrezionale in carico alla P.A.;

Vista la circolare n. 3/2015 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, avente ad oggetto "Applicazione art. 31, D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q-bis del decreto legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza di demolizione di opere abusivamente eseguite. ",

DISPONE

Per le motivazioni suindicate, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva in misura pari ad **€ 16.000,00** (euro sedicimila/00), ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, comma del DPR n. 380/2001, per come espressamente individuato al punto 1 lettera d) della delibera di G.M. n. 175 del 11/10/2017, " Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: *il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti b e c* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

INGIUNGE

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 il pagamento della sanzione amministrativa per l'importo di **€ 16.000,00** (euro sedicimila/00) entro il termine perentorio di giorni 30 dall'avvenuta notifica della presente ai coniugi: Giuseppe PAGANA, nato a San Piero Patti il 10.08.1953 e ROSSELLO Carmela, nata a San Piero Patti il 24.05.1958, entrambi residenti a San Piero Patti in via Roma n. 17.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 che contro il presente atto gli interessati possono presentare entro gg. 60 giorni dal ricevimento della presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro gg. 120 dalla medesima data.

DISPONE ALTRESI'

Che il presente provvedimento sia notificato a:

- Coniugi: Giuseppe PAGANA, nato a San Piero Patti il 10/08/1953 e ROSSELLO Carmela, nata a San Piero Patti il 24/05/1958, entrambi residenti in via Roma n. 17.SAN PIERO PATTI;

DISPONE INOLTRE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza ovvero per quanto di competenza:

- all'Assessorato Reg. le Territorio e Ambiente di Palermo;
- alla Stazione Carabinieri di San Piero Patti;
- al Comando VV.UU. di San Piero Patti,
- all'U.T.C.;
- all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Dare atto altresì che, ai sensi del comma 4 ter dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., i proventi della sanzione accertata saranno incamerati in apposito capitolo di bilancio e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive ed all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.

INFORMA

che è possibile effettuare il pagamento della sanzione mediante versamento sul C.C. Bancario intestato al Comune di San Piero Patti -Credito Siciliano -Ag- di Patti, IBAN: IT54 U 03019 82381 000000005247, indicando nella causale " *sanzione art. 31 comma 4 bis - ordinanza n. 27/17*" (avendo cura di inserire il numero di ordinanza), con obbligo che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine assegnato si procederà alla riscossione coattiva ed alla immediata iscrizione a ruolo della predetta somma.



Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giacomo Furnari



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

per: protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

ORDINANZA N. 49

del, 17/11/2017

OGGETTO: Ordinanza di acquisizione al patrimonio Comunale ed immissione in possesso.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che con Ordinanza n. 27 del 08/06/2017, notificata in data 13/06/2017, veniva ingiunto ai coniugi Giuseppe PAGANA, nato a San Piero Patti il 10/08/1953 e ROSSELLO Carmela, nata a San Piero Patti il 24/05/1958, entrambi residenti a San Piero Patti in via Roma n. 17, la demolizione delle opere abusive realizzate nel terreno di proprietà e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica della stessa;

Che con la stessa Ordinanza si avvertiva, ai sensi dell'art. 31 comma 3 e 4, che in caso di inottemperanza entro il termine assegnato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, saranno gratuitamente acquisite al patrimonio del comune.

Che in riscontro all'Ordinanza n. 27 del 08/06/2017 i coniugi Giuseppe PAGANA e ROSSELLO Carmela, con nota pervenuta in data 11/09/2017, prot. 10474, hanno comunicato di aver dato incarico al geom. Pagana Francesco per la richiesta della concessione in sanatoria del fabbricato sito in località Arabite identificato in catasto al foglio di mappa n. 19, particelle 1663,1667,1664,1662;

Che con la suddetta richiesta hanno comunicato altresì che " *per l'istruttoria della pratica si stanno effettuando indagini geognostiche e geotecniche per l'acquisizione dei dati relativi al terreno costituente il sottosuolo e prove sui materiali, indispensabili e fondamentali per la presentazione della richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, per cui si richiede una tempistica maggiore per l'esito delle indagini* ";

Che la suddetta comunicazione non costituisce richiesta di " accertamento di conformità " , ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, così come recepito con modifiche dall'art. 14 della l.r. n. 16/2016 ai fini della richiesta del permesso in sanatoria, pertanto, non può essere presa in considerazione;

Tutto ciò premesso,

Visto il verbale di sopralluogo eseguito in c/da Arabite, agro del Comune di San Piero Patti, mappale n. 1663 del foglio di mappa n. 19 prot. n. 631 P.M. del 14/09/2017 prot. gen. N.10780 del 18/09/2017 con il quale si dà atto che i sigg.: Giuseppe PAGANA e ROSSELLO Carmela non hanno ottemperato alla Ordinanza n. 27 del 08/06/2017 notificata alla ditta in data 13/06/2017;

Considerato che il manufatto è stato realizzato sul terreno sito in San Piero Patti C.da Arabite in catasto terreni al F. 19 particella 1663 ricadente in zona in zona " E4 " Tutela corsi d'acqua" ed in zona destinata a " Viabilità di progetto "

Visto:

- il D.L. n. 267 del 18/08/2000;
- la legge regionale n. 16 del 10/08/2016;
- il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;

- l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

ORDINA

Ai coniugi: Giuseppe PAGANA, nato a San Piero Patti il 10.08.1953 e ROSSELLO Carmela, nata a San Piero Patti il 24.05.1958, entrambi residenti a San Piero Patti in via Roma n. 17, di procedere allo sgombero degli immobili abusivamente realizzati, da persone, animali e cose;

DICHIARA

L'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio Comunale, ai sensi dell'art. 31, 3° comma del D.P.R. 380/2001 dell'immobile accertato alla data del sopralluogo e nello stato di fatto in cui ora si trova e di parte di quella circostante, individuata in catasto terreni al Foglio 19, particella 1663, corrispondente a complessivi mq.131,25, pari a circa 3,5 volte la superficie utile abusiva, con servitù di passaggio per l'accesso alla restante parte.

Fermo restando che l'opera acquisita deve essere demolita con Ordinanza del Responsabile dell'Area competente a spese del responsabile dell'abuso salvo che, con deliberazione consiliare, non si dichiarino l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, come previsto dal comma 4 dell'art.31 del D.P.R. n.380/01;

DISPONE

La trascrizione del presente provvedimento nei Pubblici Registri come previsto dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

L'immissione in possesso dell'immobile e dell'opera, oggetto dell'Ordinanza di Demolizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto il verbale di inottemperanza relativo alla Ordinanza n. 27 del 08/06/2017, prot. n. 631 P.M. del 14/09/2017 prot. gen. n. 10780 del 18/09/2017 e la planimetria con l'individuazione dell'area oggetto di acquisizione e le opere in demolizione.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 che, contro il presente atto può essere proposto, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, e nel termine di 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE INOLTRE

Che la presente Ordinanza sia notificata a:

- Coniugi: Giuseppe PAGANA, nato a San Piero Patti il 10/08/1953 e ROSSELLO Carmela, nata a San Piero Patti il 24/05/1958, entrambi residenti in via Roma n. 17.SAN PIERO PATTI.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza ovvero per quanto di competenza a:

- All'Assessorato Reg. le Territorio e Ambiente PALERMO;
- Al Sindaco.....SEDE;
- Al Segretario Comunale.....SEDE;
- All'U.T.C.SEDE;
- Comando di Polizia MunicipaleSEDE;
- Alla Procura della Repubblica, Via Molino Croce PATTI;
- Comandante la Stazione dei Carabinieri diSAN PIERO PATTI.


Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giacomo Furnari

N 31700

E=2100



1 Particella: 1663



La Seduta consiliare si svolge a distanza in video conferenza, tutti i consiglieri, il segretario, e la Giunta sono presenti collegati con smartphone o P.C. .

Le modalità di svolgimento della seduta sono state previamente determinate dal Presidente del consiglio comunale con i capigruppo.

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato ai consiglieri .

Le proposte sono state trasmesse con mail a tutti i consiglieri anticipatamente.

Il Presidente si assicura che i consiglieri sono collegati in video conferenza.

E' pure presente in video conferenza il revisore dei conti dr. Donato.

Il segretario comunale, d.ssa Limina Provvidenza, collegata con smartphone dalla propria abitazione, procede ad effettuare l'appello. Risultano presenti:

- 1) Forzano Giuseppe , presente, *collegato dalla sede consiliare*
- 2) Martino Daniela- Presidente - presente collegato dalla sede consiliare
- 3) Fiore Sergio - presente collegato dalla propria abitazione.
- 4) Hamlaoui Saporito Leila - presente collegato dalla propria abitazione
- 5) Interdonato Armando - presente collegato dalla sede consiliare
- 6) Di Bella Gianluca presente collegato dalla sede consiliare
- 7) Catalano Carmela - presente collegato dalla sede consiliare
- 8) Scaglione A.- presente collegato dalla propria abitazione
- 9) Camuti Gianluca - presente collegato dalla propria abitazione
- 10) Pagana Francesco - assente
- 11) Pagliazzo Vincenza - assente giustificata
- 12) Nepumaceno Katia - presente collegata dalla propria abitazione

Per l'amministrazione comunale sono presenti anch'essi collegati in video conferenza, il vice Sindaco e gli assessori .

Assiste alla seduta collegato in video conferenza dalla propria abitazione il revisore dei conti dr. Donato.

La seduta consiliare è trasmessa in streaming ed è possibile seguirla collegandosi al sito ufficiale dell'Ente

IL PRESIDENTE

Procede ponendo in discussione l'argomento inerente **Opere edilizie abusivamente realizzate.- Applicazione art. 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001. Dichiarazione esistenza/inesistenza prevalenti interessi pubblici per la conservazione dell'opera abusiva sita in C.da Arabite, in catasto al foglio 19 particella 1663 (in parte)**, ed espone il contenuto della proposta, quindi dà la parola al vicesindaco Interdonato.

Interdonato: "la questione è stata bene esposta dal presidente, è un bene già acquisito al patrimonio comunale, vi è stata allora una segnalazione di cittadini sulla presenza di opere abusive, l'ordinanza non è stata eseguita e il comune ha acquisito il bene, bisogna ora decidere se mantenerlo riconoscendo l'utilità pubblica oppure demolirla tenendo anche conto delle spese necessarie; l'ufficio tecnico nella sua relazione si è espresso favorevolmente alla sussistenza di utilità e quindi per mantenerlo." Forzano chiede cosa propone l'amministrazione.

Interdonato risponde che sono dell'avviso di mantenere il bene.

Camuti: "nei considerando della relazione tecnica si evince la possibilità di dichiararne la utilità pubblica, chiederei all'arch. Furnari di esporci la sua relazione."

L'arch. Furnari chiarisce come i suoi considerando non devono intendersi come vincolanti ma come un suggerimento per il consiglio se si vuole mantenere l'opera, procede quindi con la lettura della sua relazione-

A questo punto si deve sospendere la seduta per motivi tecnici. Sono le ore 18,35

Alle ore 18,40 si riprende, non risulta collegata il consigliere Saporito.

Il Presidente invita alle dichiarazioni di voto sulla prima ipotesi posta in proposta del riconoscimento della utilità pubblica dell'opera.

Di Bella: "Il nostro gruppo vista la relazione tecnica, considerato che il suo mantenimento non contrasta con le norme geologiche è favorevole al riconoscimento della sua utilità pubblica."

Camuti: "anche noi sia in base alla relazione e alla constatazione che non vi sono limiti contrastanti con le norme urbanistiche e ambientali è favorevole al mantenimento con l'invito ad usarla da parte del comune."

IL CONSIGLIO

Sentita la proposta con oggetto **"Opere edilizie abusivamente realizzate.- Applicazione art. 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001. Dichiarazione esistenza/inesistenza prevalenti interessi pubblici per la conservazione dell'opera abusiva sita in C.da Arabite, in catasto al foglio 19 particella 1663 (in parte)."**

Sentita l'esposizione della proposta da parte del presidente e gli ulteriori interventi.

Sentite le dichiarazioni di voto sulla proposta messa ai voti di considerare l'opera di utilità pubblica,

Visto il d.lgs 267/2000 e ss.mm e ii

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'Orel vigente in Sicilia

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare la proposta con oggetto, **Opere edilizie abusivamente realizzate.- Applicazione art. 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001. Dichiarazione esistenza/inesistenza prevalenti interessi pubblici per la conservazione dell'opera abusiva sita in C.da Arabite, in catasto al foglio 19 particella 1663 (in parte)."**

IL CONSIGLIO

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di rendere l'atto immediatamente esecutivo.

Rientrano ricollegandosi on line i consiglieri Pagana e Saporito.

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 08 GEN. 2021

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiarà: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data

Il Responsabile

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA


Che la complessiva spesa di E, trova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2021 (Imp. Provv. n. _____)

Data.....


Il Ragioniere

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma


Il Consigliere Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 15-01-2021

E fino al 30-01-2021

L'Addetto
Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 15-01-2021

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 15-01-2021 al 30-01-2021

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Provvidenza Limina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 15-01-2021

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 12-01-2021

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li 12-01-2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Provvidenza Limina